

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

*Associati*

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

**OGGETTO: Credito di imposta energia e gas – primo trimestre 2023**

L'art. 1 commi 2-9 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede la proroga anche per il primo trimestre 2023 dei crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale come evidenziato nella tabella seguente:

Requisito soggettivo	Requisito oggettivo	Misura del credito d'imposta
Imprese "energivore" <sup>1</sup>	nel caso in cui il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media del quarto trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi), abbia subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre 2019	45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel <b>primo trimestre 2023</b>
Imprese diverse da quelle energivore (con contatori di potenza disponibile > 4,5 kW) <sup>2</sup>	nel caso in cui il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media del quarto trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi), abbia subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre 2019	35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel <b>primo trimestre 2023</b>
Imprese "gasivore" <sup>3</sup>	nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) del quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre dell'anno 2019	45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel <b>primo trimestre 2023</b>

<sup>1</sup> Definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto del MISE del 21.12.2017 che alternativamente:

1) operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alle Linee guida CE;

2) sono iscritte negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla CSEA.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E/2022, ha chiarito che rientrano nel beneficio in commento anche le imprese iscritte nell'elenco CSEA delle imprese energivore per l'anno 2022 con la sessione "suppletiva" (presentazione delle domande nel mese di febbraio 2022) e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022 nella misura prevista per le imprese "energivore".

<sup>2</sup> Imprese diverse da quelle "energivore" di cui al Decreto MISE 21.12.2017.

<sup>3</sup> Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Imprese diverse da quelle "gasivore" <sup>4</sup>	nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) del quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre 2019	<b>45%</b> delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel <b>primo trimestre 2023</b>
---	--	--

### Comunicazione del fornitore

Con riferimento ai crediti di imposta spettanti alle imprese *non energivore* e *non gasivore*, per le sole imprese che nel primo trimestre 2023 si sono approvvigionate dallo stesso fornitore presso il quale si rifornivano nel periodo assunto quale base di calcolo dell'incremento significativo del costo (quarto trimestre 2019 e quarto trimestre 2022), il fornitore in questione è tenuto a comunicare all'impresa (su richiesta presentata dalla stessa entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) sia gli incrementi del costo della componente energetica, sia l'importo dell'agevolazione spettante.

### Utilizzo dei crediti di imposta e aspetti fiscali

I crediti di imposta oggetto della presente circolare possono essere:

- utilizzati in compensazione, mediante Modello F24, entro il 31.12.2023 senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della Legge 244/2007 (250.000,00 euro annui) e all'art. 34 della Legge 388/2000 (2 milioni di euro annui);
- ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari entro il 31.12.2023.

### Tassazione e cumulo delle agevolazioni

Si specifica che i bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES ed IRAP e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

### Imprese in difficoltà

Non possono beneficiare dei crediti d'imposta oggetto della presente circolare le imprese considerate in difficoltà, ovvero:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

<sup>4</sup> Si tratta di imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale" di cui all'art. 5 del D.L. n. 17/2022.

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Sara Magnani